

ricordata legge n. 448, vedrebbe esclusi gli enti pubblici che potrebbero godere dei benefici dal contributo prospettato dianzi —:

se il ministro non intenda rapidamente intervenire per consentire che gli enti pubblici possano godere del beneficio ad oggi concesso consentendo una spedizione di giornali, riviste ed altro a tutela della divulgazione di notizie scientifiche ed informative per categoria (ad esempio medici e professionisti in genere) che, in caso opposto si troverebbero ad essere privati, per l'insopportabile appesantimento delle spese, del diritto all'informazione non sempre possibile se affidata a quotidiani non di categoria. (4-31884)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Giornale d'Italia* di mercoledì 11 ottobre 2000, alla pagina 1, riporta una dichiarazione del generale Enzo Camporini relativa alla eventuale partecipazione italiana alla forza dell'ONU in Etiopia ed Eritrea;

il generale Camporini così si è espresso: « le richieste fatte dalle Nazioni Unite all'Italia sono modeste: si parla di qualche elicottero. Ebbene, le difficoltà di reperire anche qualche elicottero sono rilevanti, se non vogliamo togliere nulla dall'area dei Balcani » —:

se la difficoltà denunciata dal generale Enzo Camporini siano reali e, in caso affermativo, se non ritenga inadeguata la struttura operativa delle nostre forze armate rispetto agli impegni internazionali che l'Italia, lodevolmente, intende assumere. (3-06403)

Interrogazione a risposta scritta:

MALGIERI. — *Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di luglio 1999 il Cgie (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) aveva fatto una segnalazione al Dicastero della Difesa riguardante essenzialmente il servizio di leva dei giovani emigrati in rapporto al Disegno di legge per l'abolizione del servizio di leva obbligatorio — nel frattempo detto Disegno di legge è stato approvato dal Parlamento, che ha sancito il passaggio ad un esercito basato sulla volontarietà della prestazione di tipo professionale. Gli intoppi per i giovani italiani emigrati non sono stati invece eliminati. Sostanzialmente, sono quattro le aree problematiche di rilievo che creano disagio per questi giovani;

la legge per la riorganizzazione/trasformazione delle forze armate contrasta in modo evidente con l'elevazione da 26 a 27 anni del limite di età che consente la dispensa dal servizio militare, introdotta dall'articolo 10 del decreto legislativo del 30 dicembre 1997, n. 504, entrata in vigore il 1° gennaio 1999. A noi sembrano di segno contrastante i due obiettivi perseguiti. Da un canto si è abolita la leva obbligatoria e si è introdotto l'esercito dei professionisti, dall'altro sono stati inaspriti i limiti che regolano il servizio di leva;

le formalità burocratiche a cui i giovani italiani emigrati devono sottoporsi ogniqualvolta rientrano temporaneamente in Italia (permessi, notificazioni in Italia, eccetera) creano un lavoro aggiuntivo per le strutture consolari. In tal senso i cittadini emigrati invocano una semplificazione sostanziale, coerentemente con la legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di snellimento dell'attività amministrativa;

un ulteriore elemento di disagio è rappresentato dalle formalità vigenti per i giovani emigrati in ordine alla richiesta del passaporto. Mentre essi hanno l'obbligo di regolarizzare la loro posizione in merito al servizio militare, i giovani assoggettati alla

leva residenti in Italia, in virtù della citata legge n. 127 del 1997, possono richiedere ed ottenere il passaporto senza particolari formalità;

riconsiderazione del periodo minimo di effettivo servizio alle armi prestato nelle Forze armate dello Stato estero da parte dei cittadini italiani emigrati in possesso della doppia cittadinanza (quella italiana e quella dello Stato estero), richiesto ai fini della dispensa della leva (decreto legislativo n. 504 del 1997, articolo 10 comma 3), in relazione alle diverse discipline vigenti nei vari Paesi in materia di adempimento dell'obbligo di servizio militare;

va ricordato che in particolare dai Paesi geograficamente più vicini all'Italia vi è un continuo flusso di rientri brevi per ragioni familiari e una consistente quota di turismo di ritorno. Aspetti di rilievo anche in termini economici e che rischiano di essere vanificati dalle procedure vigenti;

le trasformazioni introdotte dalla legge risolveranno in parte i problemi sopra elencati, ma nel frattempo sarebbe necessario apportare dei correttivi. Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero chiedeva quindi che si procedesse ad una valutazione delle soluzioni seguenti:

1 — vista l'approvazione della Legge per l'abolizione del servizio di leva obbligatorio, si proceda all'esonero facoltativo dall'obbligo di leva per i giovani italiani residenti stabilmente all'estero. Che senso ha, infatti, mantenere detto obbligo durante il periodo di transizione di 5 anni, sapendo che in tal modo si favorisce unicamente la produzione di atti burocratici;

2 — che i ministeri interessati diano istruzione per semplificare al massimo le procedure di richiesta di passaporto da parte dei giovani italiani residenti all'estero e soggetti alla leva, attivando anche l'autocertificazione conformemente con la già citata legge n. 127 del 1997 e relativo Regolamento d'attuazione;

3 — che si proceda ad una ridefinizione del periodo minimo di servizio militare prestato nelle Forze armate dello

Stato estero dai giovani italiani in possesso della doppia cittadinanza, ai fini della dispensa dalla ferma di leva fino a quando si passerà all'esercito dei professionisti —:

quali siano gli interventi del dicastero interessato per andare incontro alle esigenze che il Cgie in più occasioni ha ripetutamente sollecitato. (4-31878)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del tribunale di Palermo sono stati definitivamente confiscati, ex legge n. 109 del 1996 ed in pregiudizio di Vito Ciancimino, quarantatré appartamenti siti a Palermo, otto dei quali sono stati destinati alla guardia di finanza, mentre trantacinque sono rimasti affittati ai vecchi intestatari di contratti di locazione, sotto la gestione, come previsto dalla normativa vigente, di un amministratore;

l'amministratore preposto alla gestione degli appartamenti in oggetto ha avuto notizia, anche per sua diretta convocazione da parte dei competenti uffici dell'ipotesi del trasferimento dei locali in modo definitivo al comune di Palermo, possibilità in effetti contemplata dalla legge richiamata all'articolo 2 — *undecies*, laddove prevede che i beni immobili siano, se non « mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile... », « trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito » seppur limitando detta ipotesi alla realizzazione di « finalità istituzionali o sociali »;

la normativa vigente, tuttavia, prevede altresì che la proposta formulata dall'intendente di Finanza al Ministro delle finanze in merito alla destinazione dei beni immobili possa « infine riguardare, se ritenuta di maggiore utilità per l'interesse